

LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI DELLE SOCIETÀ CONSOLIDATE IN PRESENZA DI CONSOLIDANTE «DI COMODO».

Sentenza Corte di Cassazione n. 13123 del 27 aprile 2022

- ✓ La questione sottoposta al vaglio dei Supremi giudici di legittimità concerne un gruppo di società il quale aveva optato per la tassazione di gruppo (cd. «consolidato fiscale») ex art. 117 e segg. del D.P.R. 917/1986. In particolare, la società consolidante, non avendo conseguito ricavi superiori a quelli richiesti dall'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, si era qualificata quale società non operativa (cd. «società di comodo») ed aveva dunque indicato nella propria dichiarazione dei redditi il «reddito minimo», così come determinato ai sensi del comma 3 del citato articolo 30.
- ✓ Una volta dichiarato tale «reddito minimo», la società consolidante aveva ritenuto di poter applicare a tutti gli effetti i criteri valevoli nell'ambito del consolidato fiscale e dunque di poter compensare il proprio reddito, dichiarato nei minimi di legge, con le perdite dichiarate dalle società consolidate, di talché dalla somma dei redditi complessivi delle società partecipanti al consolidato non era emerso alcun reddito imponibile per gli anni di imposta oggetto della controversia.
- ✓ L'Agenzia Entrate, dal canto suo, aveva contestato la compensazione posta in essere nell'ambito del consolidato fiscale tra perdite delle consolidate e «reddito minimo» della consolidante, accertando dunque una base imponibile pari al medesimo «reddito minimo» e richiedendo il pagamento delle relative imposte, oltre interessi e sanzioni.
- ✓ La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, è intervenuta accogliendo la tesi dell'agenzia Entrate e disconoscendo la legittimità dell'operato della società consolidante, ritenendo il comportamento di quest'ultima non rispondente alla ratio della normativa sulle società di comodo (sia pur posto in essere in assenza di una chiara indicazione legislativa contraria...).
- ✓ In conclusione, secondo la Corte nessun meccanismo può impedire che la società non operativa risulti obbligata verso l'Erario per un debito fiscale inferiore a quello corrispondente al «reddito minimo», potendosi invece nell'ambito del consolidato fiscale utilizzare le perdite delle consolidate in caso di dichiarazione di un reddito superiore a quello «minimo» e nei limiti di tale differenza (tra reddito dichiarato e minimo dichiarabile).

